

Codice A1610B

D.D. 13 maggio 2020, n. 198

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MONTACUTO (AL) - Intervento: sistemazione muro perimetrale, edificazione cappella con loculi e sistemazione area esterna cimiteriale - Fraz. Restegassi - Foglio n.1 - mappale C. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO N. DD-A16 198**

**DEL 13/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MONTACUTO (AL) – Intervento: sistemazione muro perimetrale, edificazione cappella con loculi e sistemazione area esterna cimiteriale - Fraz. Restegassi – Foglio n.1 - mappale C. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* Sindaco del Comune di Montacuto, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”);

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela

paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e Territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/174/2020A/A1600A*

*Rif. n. 28411 /A1610B del 13/03/2020  
29380/A1610B del 27/04/2020  
38114 /A1610B del 04/05/2020*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune : Montacuto (AL)  
Intervento : sistemazione muro perimetrale, edificazione cappella con loculi e  
sistemazione area esterna cimiteriale – Foglio n.1 - mappale C  
Istanza: ██████████ - Sindaco del Comune di Montacuto

Esaminata l'istanza, qui pervenuta in formato cartaceo dal Comune in data in data 13/03/2020, con nota prot.391/2020 e ritrasmessa, in formato digitale in data 04/05/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

considerato che l'istanza in oggetto riguarda, così come indicato nella richiesta, il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica n. 4/2014, rilasciata dal Comune di Montacuto in data 07/05/2014, a seguito dell'acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza,

vista la nota di sollecito pervenuta dal Sindaco di Montacuto, tramite PEC, in data 27/04/2020,

vista la documentazione progettuale la relazione paesaggistica semplificata ,

tenuto conto che gli interventi previsti consistono in :

- 1) ricostruzione di muro perimetrale con rivestimento in pietra naturale faccia a vista e cordolo superiore in pietra di luserna;
- 2) edificazione di nuova cappella comunale con intonaco a civile bianco, copertura in cotto, canali in lamiera verniciati testa di moro;
- 3) formazione di marciapiedi con autobloccanti color grigio chiaro in cls;
- 4) sistemazione con asfaltatura di area esterna pertinenziale da adibire a posteggio;

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Montacuto (AL) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) (torrente Arzola) del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte, realizzate con materiali tradizionali e in continuità con gli elementi tipologici e di finitura esistente non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica n.4/2014 rilasciata dal Comune di Montacuto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	ALLEGATO - (MONTACUTO sub_615741885530880355_DOMANDA BENI AMBIENTALI ISTANZA RIN....pdf)
2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.pdf
3	<i>Relazione</i>	RELAZIONE.pdf
4	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto</i>	TAV.1.pdf
5	<i>Elaborato grafico - situazione esistente</i>	TAV.2.pdf
6	<i>Elaborato grafico - raffronto esistente e progetto</i>	TAV.3.pdf
7	<i>Fotoinserimenti</i>	TAV.4.pdf
8	<i>Documentazione fotografica</i>	TAV.5.pdf
9	<i>Aut. paesaggistica</i>	AUTORIZZAZIONE N. 04 2014.pdf

Il Funzionario Istruttore  
Arch. Fabrizio Conte

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Prot. n.                      Class.                      All.

**OGGETTO:** Risposta al foglio rif. Class. 11.100/GESPAE/174/2020A/A1600A  
**AMBITO E SETTORE:** Tutela paesaggistica  
**DESCRIZIONE:** MONTACUTO (AL)  
SISTEMAZIONE MURO PERIMETRALE, EDIFICAZIONE CAPPELLA CON LOCULI  
E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERIALE  
Fraz. Restegassi  
**DATA RICHIESTA:** data di arrivo richiesta 06/05/2020  
protocollo entrata richiesta n.6096 del 06/05/2020  
**RICHIEDENTE:** Comune di Montacuto (Sindaco [REDACTED])  
Pubblico  
**PROCEDIMENTO:** Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i./ DPR 31/2017)  
**PROVVEDIMENTO:** PARERE VINCOLANTE  
**DESTINATARIO:** Regione Piemonte  
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;  
Visto che l'intervento riguarda la "sistemazione muro perimetrale, edificazione cappella con loculi e sistemazione area esterna cimiteriale – Rinnovo autorizzazione paesaggistica AP 4/2014";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett.c) del DLgs 42/2004, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e il parere favorevole ivi espresso;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, c.7, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Considerata la precedente *Autorizzazione Paesaggistica comunale AP 4/2014* rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte per l'intervento in oggetto;

Questa Soprintendenza, condividendo le considerazioni contenute nella citata *Relazione* e valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*  
*Luisa Papotti*

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss.del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il responsabile dell'istruttoria  
Arch. Francesca Lupo